




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 8 - 2021

Note di lettura sulle disposizioni del disegno di legge n. 290.
‘Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni
per la gestione integrata dei rifiuti’

XVII Legislatura - 1 aprile 2021



Servizio Studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Note di lettura sulle disposizioni del ddl 290: Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti

Il disegno di legge in esame disciplina la riforma organica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, che sostituisce e abroga espressamente la normativa regionale in vigore, l.r. 9/2010, adeguando la normativa di settore a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento espressamente richiamate.

Si riportano di seguito le note sugli articoli del DDL evidenziando gli eventuali profili di criticità e le previsioni comunque suscettibili di miglioramento anche formale.

L'articolo 1, comma 1, del ddl in esame riprende alcuni principi già presenti nel Codice dell'Ambiente (d.lsg. 152/2006) e nella normativa europea (in particolare la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, che il d.lgs 205/2010 ha recepito attraverso la sua trasposizione nella Parte Quarta del predetto Codice Ambiente).

In particolare, vengono richiamati il principio di economia circolare, nonché il perseguimento di condotte e pratiche improntate alla prevenzione, alla riduzione, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti secondo modalità capaci di conseguire una **minimizzazione degli impatti ambientali e degli scarti scaturenti dalla loro gestione**.

Il comma 2, chiarisce che attraverso la gestione integrata dei rifiuti urbani vengono perseguite finalità di servizio e di interesse economico generale tramite un modello di organizzazione della gestione improntato a quello degli "ambiti territoriali minimi" la cui dimensione non può comunque essere inferiore a quella del territorio della provincia.

Per motivi di chiarezza e di coerenza rispetto al tipo di attività che viene disciplinata con il DDL, ossia un servizio pubblico di interesse economico generale, si suggerisce di aggiungere "pubblico" dopo la parola "servizio".

Il comma 3, individua le ulteriori finalità dell'intervento legislativo, ossia la tutela dei lavoratori operanti nel settore della gestione dei rifiuti, la garanzia di forme di partecipazione della popolazione interessata e dei portatori di interessi, nonché la responsabilizzazione, anche tra generazioni diverse (responsabilità intergenerazionale), di tutti i soggetti che sono coinvolti nella gestione. **Sarebbe opportuno specificare di quali soggetti portatori di interessi viene promossa la partecipazione: dunque, trattandosi di materia ambientale si consiglia dopo "di interessi" di aggiungere "diffusi e collettivi".**

Art. 2 Ambito territoriale regionale

Conformemente alla previsione di cui all'art. 199 del Codice dell'Ambiente, il territorio regionale viene individuato quale ambito territoriale ai fini della programmazione e del coordinamento dell'attività di gestione integrata dei rifiuti.

Si prevede, altresì, che il Presidente della Regione possa autorizzare accordi infraregionali tra le Autorità d'Ambito (ADA) in caso di emergenze legate allo smaltimento dei rifiuti o per il raggiungimento di livelli ottimali di servizio.

Le ADA di cui al successivo articolo 11 possono essere autorizzate, inoltre, a realizzare impianti comuni per il recupero dei rifiuti.

Art. 3 Pianificazione regionale

Vengono disciplinati i contenuti del Piano regionale dei rifiuti il quale, tra le altre previsioni, deve:

- a) **Definire il sistema di controllo e monitoraggio delle ADA**, della tipologia, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da gestire secondo quanto disposto dall'art. 180 del Codice dell'Ambiente: **il riferimento all'articolo 180 Cod. amb. andrebbe meglio spostato all'inizio dell'articolo** piuttosto che riferito al sistema di controllo e monitoraggio delle ADA, con il quale è meno conferente.
- b) individuare le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ATO;
- c) fissare i criteri attraverso i quali assicurare la gestione dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione;
- d) determinare i criteri per l'individuazione da parte dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti;
- e) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani con lo scopo di migliorare l'impatto della tariffa sull'utenza;
- f) escludere i trattamenti termici dei rifiuti solidi urbani, tesi alla sola produzione di energia limitando gli stessi agli obiettivi di cui alla normativa europea. **Si segnala un refuso nel testo che dalla lettera e) salta alla lettera g).**

Comma 3, Viene altresì individuato il contenuto necessario del Piano del quale fanno parte: il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, le direttive per la raccolta differenziata e le disposizioni relative alla bonifica delle aree inquinate.

Il **comma 5**, il quale chiarisce che il Piano deve contenere, *ex art. 199, comma 6, del Codice dell'Ambiente*, i Piani per la bonifica dei siti inquinati, **non è formulato in modo del tutto chiaro con riferimento al censimento degli interventi e dei loro elementi essenziali. Infatti, non si comprende se si riferisca o meno al censimento dei soli interventi di bonifica.**

Il comma 8, ultimo periodo, dispone una disciplina transitoria facendo salvi “i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali continua a trovare applicazione la previgente normativa in materia ossia l'art. 17, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2010” (per una migliore formulazione, si suggerisce di cassare le parole “previgente normativa ossia”).

Tale disposizione si raccorda con la norma finale di abrogazioni e modifiche ove è posta la clausola “fatti salvi i procedimenti di cui all’art. 3, comma 8”.

Art. 4 Procedimento per l’approvazione del piano regionale dei rifiuti

Comma 1, Viene disciplinato il procedimento di approvazione e di eventuale modifica o aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il piano in parola è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sentiti l’ANCI, le ADA ed il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva di cui all’articolo 7, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana e con l’applicazione della procedura in tema di VAS (Valutazione ambientale strategica).

Sarebbe opportuno riformulare la norma in modo più chiaro riguardo alla sottoposizione del Piano alla VAS: “L’approvazione del Piano è subordinata all’esperimento della VAS ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) e dell’art. 7, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.

Comma 3, disciplina il procedimento di aggiornamento del piano che deve avvenire ogni cinque anni previa trasmissione della relativa documentazione agli organi interessati almeno un anno prima rispetto alla data prevista per aggiornare il piano. **Si consiglia di sostituire “agli organi” con “agli Assessorati e ai soggetti interessati” chiarendo i soggetti cui si riferisce la norma.**

Comma 5, prevede che le modalità di emanazione del Piano di cui al comma 2 si applicano anche alle procedure relative all’emanazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti avviato in vigenza della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e non ancora emanato alla data di entrata in vigore della presente legge. **Si evidenzia che, dopo la recente approvazione del Piano regionale sui rifiuti, il presente comma sembra non essere più necessario e può essere soppresso.**

Art. 5 Poteri sostitutivi

Disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità in quale interviene in via sostitutiva nel caso in cui i Comuni, i Liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane o le ADA non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati dalla presente legge. La norma dispone che detto intervento sostitutivo possa avvenire “per ogni grave violazione di legge ed in particolare” in una molteplicità di casi individuati dal legislatore (tra i quali vi è la mancata costituzione degli organi degli ADA, la mancata approvazione del bilancio preventivo ovvero del conto consuntivo dell’ADA, la mancata adozione e il mancato aggiornamento del piano d’ambito, etc.). **per una migliore formulazione, si suggerisce di prevedere le “gravi violazioni di legge” aggiungendo una lettera apposita che in via residuale contempli l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Assessore anche “per gravi violazioni di legge”.**

Art. 6 Istituzione dell’Osservatorio regionale per i rifiuti

La disposizione istituisce l’Osservatorio regionale per i rifiuti il quale è composto da cinque membri i quali operano a titolo gratuito e sono scelti tra soggetti esperti in materia di rifiuti e in possesso di una elevata qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica. A questi si aggiunge un numero massimo due unità di personale del comparto non dirigenziale in carico al Dipartimento

regionale dell'acqua e dei rifiuti. Detti soggetti vengono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità per la durata di cinque anni.

L'Osservatorio è incaricato di monitorare:

- a) l'efficienza e il corretto funzionamento del servizio di gestione dei rifiuti, anche con riferimento alla pianificazione regionale, di ogni ADA;
- b) la coerenza e la congruità degli atti posti in essere dalle ADA;
- c) l'operato della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, presso l'ARPA;
- d) i piani economico finanziari di ciascuna ADA;
- e) la qualità e la regolarità della spesa legata a fondi pubblici erogati.

L'Osservatorio è chiamato ad elaborare annualmente una relazione concernente l'attività di monitoraggio posta in essere e a pubblicare trimestralmente sul proprio sito istituzionale i risultati sullo stato della gestione integrata dei rifiuti da parte di ciascuna ADA.

Le modalità operative dell'Osservatorio sono individuate con il predetto decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità. Così come con riferimento al precedente DDL in tema di gestione dei rifiuti, **si riscontrano dei dubbi sull'invarianza degli oneri. Infatti, poiché la composizione e l'articolazione dell'Osservatorio sono demandate a un successivo atto del Governo, non è possibile individuare se vi siano oneri e procedere alla loro quantificazione: si chiedono pertanto chiarimenti al Governo in merito, nonché la relativa relazione tecnica.**

Art. 7 Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva e strumenti di partecipazione democratica

Con la disposizione in parola si istituisce, presso l'Osservatorio regionale dei rifiuti, il Comitato consultivo degli utenti e della cittadinanza attiva con lo scopo di rappresentare gli interessi degli utenti e al fine di vigilare sulla qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità. Il decreto in parola prevede i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del Comitato.

Quest'ultimo, in particolare:

- a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio;
- b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso al servizio;
- c) formula proposte alle ADA, segnalando anche eventuali anomalie nella modalità di gestione del servizio da parte del soggetto affidatario;
- d) elabora proposte non vincolanti alle autorità pubbliche di settore;
- e) fornisce informazioni agli utenti;

f) segnala alle ADA e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

g) trasmette alle ADA e all'Osservatorio regionale dei Rifiuti le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

Art. 8 Istituzione bacino dei lavoratori del settore rifiuti.

Commi 1 e 2, viene creato presso ogni ADA il bacino dei lavoratori del settore rifiuti, così come previsto nell'Accordo Quadro Regionale del 6 agosto 2013, sottoscritto tra la Regione e le Organizzazioni sindacali regionali. Il bacino ricomprende anche il personale operativo che ha già prestato servizio presso il gestore negli otto mesi precedenti al nuovo affidamento a prescindere dalla tipologia contrattuale interessata e nel rispetto delle clausole sociali previste dal CCNL di settore per la tutela dei livelli occupazionali.

Comma 3, le modalità di funzionamento e aggiornamento del bacino sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.

Comma 4, Si tutela l'occupazione dei lavoratori operanti nel settore dei rifiuti attraverso la previsione che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito, i capitolati d'onori ed i contratti di servizio stabiliscano, sotto pena di nullità degli stessi, l'adozione di strumenti di tutela occupazionale del personale inserito nel bacino disciplinato dal comma 1, ma pur sempre entro i limiti **del rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità economico-finanziaria**. **Tale previsione appare indispensabile per rendere la norma compatibile con i principi costituzionali in materia.**

Art. 9 Norme in materia di riduzione e perequazione della tariffa dei rifiuti

Comma 1, Si prevedono interventi di perequazione sulla tariffa dei rifiuti, nel rispetto dei piani economici finanziari e su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, sentito l'Assessore regionale per l'Economia e la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana. **Si consiglia di riformulare nel seguente modo “acquisito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana”.**

Commi 2, 3 e 4, La riduzione della tariffa è prevista in caso di compostaggio, per il compostaggio di comunità, per l'avvio al recupero e al riciclaggio di rifiuti. Si prevede anche che le ADA possano, con regolamento, disciplinare le riduzioni tariffarie per fini di solidarietà sociale e per le utenze non domestiche che adottino misure tese a ridurre la produzione dei rifiuti.

Art. 10 Ambiti territoriali ottimali

La norma individua 9 ambiti territoriali ottimali (ATO) sostanzialmente coincidenti con il territorio provinciale: ciò in attuazione dell'art. 200 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e in linea con l'art. 3-bis del DL n. 138/2011, relativo allo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, del quale va sottolineato che stabilisce che “la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali **di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale**. **Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa**

da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio”.

Si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che l’individuazione di 9 ATO si discosta da quanto indicato negli atti del Governo e delle altre autorità nazionali, e cioè con l’indicazione contenuta nella diffida del Governo del 7 agosto 2015 che indica l’opportunità di costituire non più di cinque ambiti e quella posta dal Ministro dell’ambiente nel rilascio dell’intesa per la proroga dell’autorizzazione (ambiti territoriali preferibilmente di dimensione ultraprovinciale), nonché con le ulteriori osservazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che, nel parere 1375/2016, ha osservato che “ad avviso dell’Autorità, tuttavia, la dimensione degli ATO dovrebbe essere improntata al perseguimento di logiche di tipo concorrenziale e nel caso della Sicilia i territori di determinate province potrebbero risultare non sufficientemente ampi, sotto il profilo della dimensione territoriale, da assicurare una gestione del servizio secondo una scala ottimale”.

Art. 17 Sub Ambiti Gestionali

La norma conferisce alle ADA il potere di creare, ai soli fini gestionali, dei sub-ambiti individuati nei comuni di Palermo, Catania e Messina, oppure in ambiti territoriali che abbiano conseguito determinati risultati nelle attività amministrative e nella gestione dei rifiuti. La previsione in parola non appare del tutto in linea con il già richiamato art. 3-bis del DL n. 138/2011, relativo allo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Art. 11 Le Autorità d’Ambito dei rifiuti (ADA)

La disciplina delle ADA si distanzia significativamente da quella del precedente DDL il quale si limitava ad attribuire loro la personalità giuridica di diritto pubblico e le definiva quali enti rappresentativi dei liberi consorzi, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale.

Di contro, la nuova previsione, richiamando gli artt. 31 e 114 del D.lgs. n. 267/2000, definisce l’Autorità d’Ambito dei Rifiuti quale “azienda speciale consortile” ed “ente pubblico strumentale degli enti locali dell’ambito di riferimento” per l’esercizio associato delle funzioni di regolazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Le suddette ADA vengono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia. Detta autonomia è di segno regolamentare in ordine all’erogazione del servizio e alla determinazione delle tariffe, nonché di natura statutaria, ai sensi del successivo articolo 12 e organizzativa.

Le ADA predispongono i Piani d’ambito dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza. Inoltre, individuano le iniziative volte a prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti, a favorirne il riutilizzo, il riciclo ed il recupero. Definiscono, approvano e riscuotono la tariffa dei rifiuti e assicurano la gestione integrata dei rifiuti nel rispetto di una serie di principi di carattere ambientale. Tra quest’ultimi vengono espressamente richiamati la minimizzazione dell’impatto ambientale degli impianti di rifiuti, nonché i principi di autosufficienza, prossimità e specializzazione, la responsabilità estesa del produttore, l’incentivazione del riuso, il recupero e il riciclo dei materiali prodotti nel territorio.

Al comma 1, dopo la parola “autonomia” si suggerisce di inserire “statutaria, regolamentare e organizzativa nei limiti di cui alle successive previsioni della presente legge”.

Art. 12 Organi dell’ADA. Statuto

La norma individua quali organi dell’ADA l’Assemblea degli enti consorziati, rappresentativa di tutti i Comuni dell’ambito territoriale ottimale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e il Collegio di Revisori. Diversamente dal precedente DDL, che disciplinava dettagliatamente gli organi in parola, la disposizione demanda all’autonomia statutaria delle ADA la loro regolamentazione, pur entro la cornice normativa delineata dal comma 4 dell’articolo in esame.

Da ultimo, si prevede al **comma 6** che le ADA contemplino forme di partecipazione dei lavoratori e degli abitanti del territorio in ordine alle decisioni sugli atti di pianificazione, programmazione e gestione del servizio allo scopo di garantire un governo della gestione dei rifiuti improntato al rispetto del principio di democraticità.

Art. 13 Organizzazione e funzionamento delle ADA

La norma dispone che ciascuna ADA sia dotata di un’apposita struttura burocratico-amministrativa dipendente dal Direttore e con un personale costituito in via prevalente da personale reclutato attraverso procedure di mobilità interna al comparto delle pubbliche amministrazioni. Dispone altresì che ogni ADA sia dotata di un proprio patrimonio. Si prevede, inoltre, una misura compensativa da destinare al comune, all’ATO in liquidazione o alla SRR conferente per i beni e gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti nell’ambito territoriale. La misura è posta a carico degli altri comuni facenti parte dell’ambito ed è correlata al valore del cespite.

Art. 14 Piano d’ambito dei rifiuti. Procedimento

Si disciplina il piano d’ambito dei rifiuti il quale dà attuazione alla sovraordinata pianificazione regionale e costituisce il principale strumento per il governo delle attività necessarie alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Detto piano contempla il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo, il piano economico finanziario e specifica, inoltre, gli obiettivi da raggiungere in relazione al periodo di affidamento del servizio e i livelli di servizio da garantire conformemente alla normativa vigente.

Il procedimento di approvazione del piano è improntato alla più ampia pubblicità e partecipazione democratica, pertanto questi viene pubblicato sul sito istituzionale del Libero Consorzio comunale o della Città Metropolitana competente e a chiunque viene consentito di presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni. Dopo di che il piano viene trasmesso all’Assessorato regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità per verificare, entro sessanta giorni, la conformità dello stesso al piano regionale dei rifiuti. Da ultimo, decorsi quindici giorni dalla scadenza del precedente termine, il piano d’ambito è approvato dall’ADA. Quanto al carattere precettivo del Piano, viene specificato, inoltre, che le previsioni dello stesso sono vincolanti per gli enti territoriali, per le aziende regionali e per gli affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti.

Al comma 6, si consiglia di sopprimere “per gli enti territoriali”: tale locuzione si riferisce infatti alla Regione, unico ente territoriale non locale che non può essere ricompresa fra gli enti vincolati dal piano d’ambito trattandosi di pianificazione sotto ordinata.

Art. 15 Trasformazione eterogenea delle SRR in ADA

Comma 1: Si prevede la trasformazione eterogenea, *ex art. 2500-septies, c.c.*, delle SRR (Società per la regolamentazione dei rifiuti) già disciplinate dalla L. R. 8 aprile 2010, n. 9, in ADA cui vengono demandate le funzioni di regolazione e controllo sin qui attribuite alle SRR.

Il comma 2 prevede che vengano fatti salvi i diritti e gli obblighi delle SRR soggette a trasformazione e che le ADA proseguono nei loro rapporti giuridici in ossequio al principio di continuità degli stessi.

La disposizione da ultimo richiamata, applicandosi indistintamente a tutti i rapporti di cui siano titolari le SRR, si riferisce anche ai contratti di lavoro del personale e, pertanto, unitamente alla previsione del comma 4 dell’art. 8, è tesa a salvaguardare i rapporti in questione.

Andrebbe chiarita meglio la portata della norma avuto riguardo al personale: il DDL precedente, infatti, conteneva una disciplina analitica distinguendo il personale operativo da quello amministrativo e distinguendo a seconda della tipologia di contratti e delle modalità di assunzione (tramite procedure concorsuali o selettive ovvero in assenza di tali procedure).

La presente formulazione si limita invece a statuire che le ADA “proseguono nei rapporti giuridici facenti capo alle medesime” SRR: non è chiaro, pertanto, quali siano gli effetti nei confronti del personale in servizio presso le SRR.

Si segnala che, con riferimento alla legge regionale 11 febbraio 2021, n. 4, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha formulato le seguenti osservazioni “si rileva l’assenza di disposizioni volte a disciplinare il passaggio dei rapporti attivi e passivi nell’ambito della trasformazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane da ente pubblico regionale non economico a ente pubblico economico”.

Si consideri, inoltre, che il comma 6 dell’art. 15 prevede che, con riferimento alle assunzioni future, le ADA si debbano dotare di un apposito regolamento che disciplini le procedure di assunzione di nuovo personale secondo le modalità dell’evidenza pubblica di cui all’art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001. Infatti, poiché le aziende speciali operano quali enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della pubblica amministrazione – nel caso di specie degli enti territoriali consorziati – l’assunzione di nuovo personale è soggetta al principio costituzionale del concorso pubblico tramite procedure selettive in tutto assimilabili a quelle cui sono soggetti gli enti pubblici partecipanti l’azienda.

Viene previsto che nei Liberi Consorzi e nelle Città Metropolitane in cui operi più di una SRR si proceda, prima della trasformazione eterogenea di cui sopra, alla fusione per incorporazione delle suddette SRR.

Si prescrive la natura perentoria dei termini previsti dalla norma per addivenire alla predetta trasformazione e, eventualmente alla fusione tra SRR. In caso di inerzia, viene attribuito all'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità il potere di nominare un commissario straordinario che si sostituisca agli organi societari per l'adozione delle delibere previste dalla disposizione *de qua*.

Art. 16 Istituzione Commissioni tecniche per la verifica dei contratti di servizio già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge

In luogo della più analitica e puntuale disciplina di cui all'art. 36 del precedente DDL concernente la disciplina transitoria dei contratti di servizio che presentava non poche interferenze rispetto alla competenza statale in tema di ordinamento civile, la nuova formulazione della norma si limita a prevedere che entro trenta giorni dalla trasformazione delle SRR in ADA quest'ultime, prima di subentrare in tutti i rapporti giuridici dell'ente trasformato, procedono alla ricognizione dei contratti di servizio esistenti alla data di entrata in vigore del presente DDL. Qualora i suddetti contratti non siano stati sottoscritti sulla base della normativa pro-tempore vigente, le ADA, in presenza dei presupposti di legge, azionano gli strumenti civilistici per la cessazione anticipata dei vincoli contrattuali in parola.

Art. 18 Funzioni di controllo del servizio di gestione integrata e poteri autorizzatori dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Comma 1, Conformemente alle previsioni di cui all'art. 197 del Codice dell'Ambiente, concernente i poteri di controllo delle Province, la disposizione attribuisce ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane tutte le funzioni concernenti il periodico controllo delle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni di cui alla parte quarta del Codice dell'Ambiente rubricata "norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

Comma 2, In applicazione del principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118, comma 1, Cost. ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane vengono delegate le funzioni in tema di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui alla parte seconda del Codice dell'Ambiente. Vengono esclusi dall'applicazione della presente norma i procedimenti di AIA già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 3, Allo stesso modo, vengono delegate ai medesimi enti di area vasta le funzioni concernenti l'"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" di cui all'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006.

Comma 4 e 6, Rimane ferma la competenza regionale per l'AIA riguardante impianti per la gestione di rifiuti il cui impatto ambientale superi i confini del Libero Consorzio o della Città Metropolitana e viene specificato che permane in capo alla Regione l'esercizio di poteri di controllo e di poteri sostitutivi in relazione ai procedimenti di AIA delegati ai suddetti enti di area vasta.

Art. 19 Definizione degli impianti

Commi 1 e 2, La disposizione incide sul regime delle opere di realizzazione degli impianti che vengono dichiarate “di pubblica utilità, indefettibili e urgenti”. L’attività degli impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani, anche se privati, viene dichiarata di pubblico interesse e volta ad assicurare la regolarità e la continuità del servizio pubblico erogato a favore dei cittadini.

Comma 3, Si prescrive, inoltre, che alla data di entrata in vigore della legge *de qua* che tutti i provvedimenti autorizzatori riguardanti la realizzazione di impianti di trattamento, smaltimento e recupero rechino, a pena di nullità, un termine per l’avvio dei lavori concernenti la realizzazione delle opere e la data entro la quale l’impianto dovrà essere posto in esercizio. In caso di mancato rispetto dei termini prescritti, ove il ritardo sia imputabile al soggetto titolare dell’autorizzazione, viene l’automatica decadenza del provvedimento autorizzatorio medesimo, fatta salva la concessione di specifica proroga da parte dell’autorità competente.

Comma 4, Al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi, si prescrivono una serie di obblighi di comunicazione che vengono posti in capo ai gestori degli impianti i quali sono tenuti a riferire al Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, con le modalità indicate in apposite linee guida emanate con decreto dell’Assessore regionale per l’Energia e per i Servizi di Pubblica Utilità, il programma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che determinino l’interruzione dei servizi.

Comma 5, Si prevede la possibilità che, per ragioni di tutela dell’interesse pubblico, dell’ambiente o dell’ordine pubblico, con decreto del dirigente generale Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, sia autorizzato il conferimento di rifiuti urbani presso impianti pubblici e privati, ivi ricompresi quelli situati all’esterno del perimetro dell’ambito territoriale dove il rifiuto è prodotto.

Art. 20 Semplificazione delle procedure per l’impiantistica del riciclo e recupero

Comma 1, Con la norma in questione si dispone che, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, vengano privilegiate le procedure di autorizzazione accelerate e semplificate di cui all’art. 214 del Codice dell’Ambiente e si prevede un termine non superiore a dodici mesi per il rilascio delle suddette autorizzazioni da parte dell’Amministrazione regionale.

Non è chiaro l’ambito di applicazione e la finalità della norma.

Si evidenzia come il riferimento alle procedure accelerate e semplificate previste dall’art. 214 non appaia conferente con riguardo alle finalità perseguite con la norma *de qua*.

Inoltre, l’apposizione di un termine ultimo di dodici mesi può riguardare la conclusione del relativo procedimento amministrativo ma non il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale. L’attuale formulazione della disposizione potrebbe interpretarsi nel senso del rilascio dell’autorizzazione per silenzio assenso una volta decorso il predetto termine di dodici mesi, il che sarebbe in contrasto con la normativa statale di principio.

Art. 21 Impianti di trattamento e contabilizzazione dei loro flussi

La disposizione si occupa della classificazione degli impianti che deve avvenire indipendentemente dalla formale qualificazione impiegata sulla base dell'effettivo e prevalente esito del processo di lavorazione.

Art. 22 Accordi sul contrasto al conferimento di rifiuti nelle strade extraurbane

Comma 1:

Allo scopo di fronteggiare la problematica del conferimento abusivo di rifiuti su strade extraurbane, l'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità può stipulare, *ex art. 177*, comma 5, del D. Lgs. n. 152 del 2006, accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa con gli enti territoriali e con l'ANAS.

Comma 2:

Si segnala che la medesima disposizione è stata approvata nella legge di stabilità per il 2021: va pertanto cassata dal testo.

Art. 23 Incentivi sulla consegna e sul ritiro degli imballaggi

La norma prevede delle forme di incentivazione nei riguardi di enti pubblici, centri comunali di raccolta, centri commerciali, sportivi e ricreativi affinché quest'ultimi effettuino il ritiro degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi conferiti dai consumatori. L'incentivo consiste nel riconoscimento a favore dei predetti soggetti di una riduzione della quota variabile del tributo previa convenzione con l'ADA. A loro volta, i medesimi soggetti poc'anzi citati riconoscono uno sconto o un *bonus* sul prezzo di vendita dei propri prodotti ai clienti che conferiscono i citati imballaggi.

Art. 24 Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani

La disposizione in parola, non contemplata nel precedente DDL, prevede che rimanga esclusa dall'affidamento del servizio dei rifiuti urbani l'impiantistica privata tesa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti che, però, rimane inclusa nella regolazione pubblica del servizio.

Art. 25 Norme di tutela contro le infiltrazioni della criminalità organizzata

Viene introdotta una previsione che non trova corrispondenza nel precedente DDL che è volta a contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata con riguardo alle attività di trattamento e gestione dei rifiuti.

In particolare, si prevede che il rilascio dei provvedimenti amministrativi da parte del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti concernenti gli impianti di trattamento e gestione dei rifiuti sia subordinato alla previa acquisizione delle informative prefettizie di cui agli artt. 85 e 91 del Codice delle leggi antimafia.

Per ragioni di maggior chiarezza si consiglia di riformulare il comma 1 nel modo seguente: “Il rilascio dei provvedimenti amministrativi del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, relativamente agli impianti di trattamento e gestione dei rifiuti, ovvero alle variazioni di titolarità

dei provvedimenti, è subordinato all'acquisizione delle informazioni del Prefetto ai sensi degli articoli 85 e 91 del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni”.

Art. 26 Completamento delle operazioni di liquidazione di società e consorzi d'ambito ex ATO in liquidazione

La norma affida all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, istituito presso l'Assessorato dell'economia ai sensi dell'articolo 20, comma 6 ter, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, il coordinamento delle gestioni liquidatorie delle società e dei consorzi d'ambito allo scopo di completarne le procedure di liquidazione previste ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

Commi 2 e 3, si disciplinano le modalità di nomina e le funzioni dei commissari liquidatori.

Comma 4, Si prevede che i piani di rientro vengano approvati con decreto dell'Assessore regionale dell'economia.

Comma 5, Si specifica che il coordinamento delle gestioni liquidatorie da parte dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni previsto dal comma 1 non determina il subentro della Regione nei debiti dei consorzi e delle società d'ambito, in modo da mantenere una netta separazione patrimoniale tra quest'ultime e la Regione siciliana.

Art. 27 Istituzione di uno sportello di supporto agli Enti Locali per il corretto investimento delle risorse finanziarie nel settore della gestione integrata dei rifiuti

Si prevede che con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sia istituito presso il medesimo Assessorato uno sportello denominato “help desk” teso a fornire agli enti locali supporto per l'attività di investimento nel settore dei rifiuti delle risorse di provenienza europea, nazionale e regionale.

Art. 28 Mantenimento in vita delle SRR durante la fase transitoria

Comma 1, Si prevede che le SRR che abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal comma 4 dell'art. 17 conservino transitoriamente l'autonomia come enti di governo nell'ambito di competenza, di cui alla l.r. n. 9/2010, sino al termine di tre anni dall'istituzione dell'ADA di riferimento.

Comma 2, Scaduti i tre anni di cui al precedente comma, si prevede che, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal comma 4 dell'art. 16 e verificata la perequazione del costo pro capite del servizio di gestione dei rifiuti, si proceda alla trasformazione e alla fusione eterogenea di cui all' art. 15 del presente DDL.